



## COMUNICATO STAMPA n. 9/26

Lussemburgo, 5 febbraio 2026

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-364/24 e C-393/24 | Fidenato

### **Agricoltura: gli Stati membri possono, a determinate condizioni, vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio**

*La Corte conferma la legittimità della procedura che consente alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, di limitare la zona autorizzata per la coltivazione di un OGM, con il tacito consenso del titolare dell'autorizzazione, nonché la legittimità del divieto di coltivazione del mais MON 810 introdotto in Italia sulla base di tale procedura*

Un agricoltore italiano ha piantato mais geneticamente modificato (MON 810), mentre tale coltivazione è vietata nel suo Stato membro. Le autorità italiane hanno quindi ordinato all'agricoltore di distruggere le piante in questione e gli hanno inflitto sanzioni per un importo complessivo di 50 000 euro.

Tale divieto è stato adottato sulla base di una procedura prevista dal diritto dell'Unione<sup>1</sup>: infatti, nel 2015, il legislatore dell'Unione ha istituito un regime comune che stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, ritenendo che tali scelte dovessero essere effettuate appunto a livello degli Stati membri. Esso ha in particolare disposto che, quando uno Stato membro chiede la modifica dell'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione di un OGM, senza addurre alcuna giustificazione particolare, e il titolare dell'autorizzazione non vi si oppone entro 30 giorni, la Commissione europea prende atto di tale modifica, che diventa immediatamente applicabile. Ciò ha come conseguenza concreta che la coltivazione dell'OGM in questione è vietata nei territori in cui l'autorizzazione modificata non si applica. In tale contesto, numerosi Stati membri hanno limitato o vietato la coltivazione del mais MON 810 in tutto il loro territorio o in parte di esso.

L'agricoltore interessato ha presentato ricorso dinanzi ai giudici italiani contro le decisioni adottate nei suoi confronti. In occasione di tali ricorsi, i suddetti giudici hanno sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali affinché quest'ultima verificasse, in particolare, la validità delle disposizioni che prevedono tale procedura.

In particolare, i giudici nazionali interrogano la Corte di giustizia sul rispetto della libera circolazione delle merci, della libertà d'impresa nonché dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Nella sua sentenza, la Corte tiene conto del fatto che un divieto di coltivazione di un OGM come quello applicabile in Italia è adottato con il consenso tacito del titolare dell'autorizzazione relativa a tale OGM. Essa sottolinea altresì che il legislatore dell'Unione dispone di un ampio margine di discrezionalità per legiferare in settori quali la coltivazione di OGM, che presuppongono valutazioni complesse e hanno ripercussioni politiche, economiche e sociali, sia a livello nazionale sia locale. In tale contesto, essa ritiene che **la procedura prevista a partire dal 2015 dal diritto dell'Unione, che consente agli Stati membri, in una logica di sussidiarietà, di ottenere il divieto di coltivazione di OGM sul loro territorio, senza giustificazione particolare, qualora il titolare dell'autorizzazione non vi si opponga, non sia contraria al diritto dell'Unione.**

**In particolare, la Corte dichiara che tale meccanismo non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei diversi Stati membri.**

**Il divieto di coltivare un OGM non costituisce neppure una violazione della libera circolazione delle merci**, in quanto non impedisce alle imprese di importare prodotti contenenti tale OGM, né ai consumatori di acquistarne.

Infine, la Corte constata che l'obbligo di motivare la limitazione o il divieto di coltivazione di un OGM si applica solo qualora il titolare dell'autorizzazione in questione vi si opponga. Nel caso di specie, il consenso tacito del titolare esclude tale ipotesi, nonché qualsiasi eventuale ingerenza nella libertà d'impresa.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Il divieto di coltivazione era contenuto nella [decisione di esecuzione \(UE\) 2016/321](#) della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), adottata sulla base della procedura di cui all'articolo 26 *quater* della [direttiva 2001/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.